

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

## XXXVI.

## TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Il Ministro di Grazia e Giustizia a nome del Ministro delle Finanze presenta un progetto per la costruzione di un edificio ad uso di dogana centrale a Milano — Congedo — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Perù — votazione a squittinio segreto del progetto medesimo e dei due altri discussi nella seduta di ieri, relativo l'uno alla proroga al pagamento del canone dovuto dal Comune di Firenze per abbonamento alla riscossione dei dazi di consumo, e l'altro all'insegnamento della ginnastica nelle scuole — Relazione di petizioni — Proposta del Senatore Casati sulle petizioni N. 57 e 58, approvata — Risultato della votazione per i tre progetti di legge anzidetti.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge quindi il seguente sunto di petizioni :

N. 93. Alcuni ufficiali ed assimilati, appartenenti al sotto-comitato dei veterani di Livorno, domandano che venga a loro esteso il disposto del progetto di legge riguardante disposizioni per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici.

*(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)*

94. Parecchi abitanti dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Tratta Todina, Collazzone e Baschi (Umbria) fanno istanza onde ottenere che nel progetto di co-

struzione di nuove strade ferrate venga data la preferenza alla linea Adriatico-Tiberina.

Il Senatore Longo domanda un mese di congedo per motivi d'ufficio, che gli viene dal Senato accordato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio onorevole Ministro delle Finanze, un progetto di legge riguardante la costruzione di un edificio ad uso di dogana centrale in Milano.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, fatta a nome del Ministro delle Finanze. Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici con la maggior possibile sollecitudine.

Si procederà più tardi alla votazione dei due progetti di legge ieri votati.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

**Approvazione del progetto di legge riguardante il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Perù.**

(V. Atti del Senato N. 38.)

PRESIDENTE. Ora si apre la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Perù.

Prego il signor Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge e del Trattato annessovi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Perù, firmato a Lima il 23 dicembre 1874.

**Trattato di amicizia, navigazione e commercio fra l'Italia ed il Perù.**

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della repubblica del Perù desiderando stabilire sopra solide basi di giustizia e di reciprocità le loro relazioni di amicizia, commercio e navigazione, per mezzo di un trattato, hanno nominato loro plenipotenziari, cioè:

S. M. il Re d'Italia, il cavaliere Ippolito Garrou, suo incaricato d'affari e console generale,

e S. E. il Presidente della repubblica del Perù, il signor Giuseppe de la Riva Agüero, ministro delle relazioni esteriori;

i quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri, che hanno trovato in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

**Art. 1.**

La pace ed amicitia, che felicemente esistono fra l'Italia ed il Perù, saranno perpetue ed inviolabili.

**Art. 2.**

Le due Alte Parti contraenti stabiliscono fra esse la più ampia libertà di commercio e navigazione; potranno in conseguenza i cittadini italiani nel Perù ed i peruviani in Italia entrare liberamente e rimanere con le loro navi e ca-

richi nei porti che sono o che saranno in avvenire aperti all'esercizio del commercio nelle coste e nei territorî dell'altra Parte e fare in essi ogni specie di commercio permesso ai nazionali. Viene eccettuato il commercio di cabottaggio, per l'esercizio del quale i due Governi contraenti si riserbano procedere a speciali convenzioni. I bastimenti da guerra delle due potenze saranno trattati nei porti rispettivi come quelli della nazione più favorita.

**Art. 3.**

Gli Italiani nel Perù ed i Peruviani in Italia potranno transitare liberamente nei territorî rispettivi, esercitare ogni specie d'industria e commercio lecito, procedere da sè o per mezzo di procuratori alle transazioni convenienti e presentare le loro dichiarazioni alle dogane direttamente o per mezzo di qualsiasi persona che giudichino opportuno senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che pesano sui nazionali.

**Art. 4.**

Gli Italiani nel Perù ed i Peruviani in Italia godranno costantemente della protezione che le leggi accordano o accorderanno in avvenire ai nazionali, tanto nelle loro persone che nelle loro proprietà. Saranno, rispettivamente, esenti da ogni servizio militare nell'esercito, nella marina e nella guardia nazionale, da contribuzioni straordinarie, prestiti forzosi e requisizioni militari, ed in generale da qualsiasi carico o servizio pubblico, non essendo soggetti che a pagare le imposizioni ordinarie. I loro bastimenti, equipaggi e mercanzie non saranno soggetti a sequestro o espropriazioni militari, nè per verun altro oggetto pubblico o particolare, senza che sia concessa agli interessati la giusta indennizzazione che convenga in ogni caso e venga previamente pagata.

**Art. 5.**

Tutte le produzioni, manifatture o articoli di commercio, che in qualunque tempo potranno essere legalmente importati con bastimenti nazionali in qualunque dei due Stati contraenti, potranno parimente esserlo in quelli dell'altro, senza differenza alcuna di dazi.

Tutto ciò che legalmente può essere esportato o riesportato, da una delle due potenze

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

nei suoi propri bastimenti per l'estero, potrà parimente esportarsi o riesportarsi coi bastimenti dell'altra, senza maggiori franchigiè, bonifiche, premi, dazi o sconti di quelli che rispettivamente fissa o fisserà in avvenire la legislazione d'ognuno dei due paesi.

## Art. 6.

Ambo le parti contraenti si obbligano a non concedere nei loro Stati verun monopolio, indennità o privilegio propriamente detto, con danno del commercio e della navigazione dei cittadini dell'altra.

Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi degli oggetti il cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione ed applicazione.

## Art. 7.

Saranno completamente esenti da diritti di tonnello e di spedizione nei porti rispettivi:

1° I bastimenti che entrano e sortono in zavorra, qualunque ne sia la procedenza;

2° I bastimenti che passando da un porto di uno dei due Stati ad uno o più porti dello Stato stesso, sia per lasciarvi tutto o parte del loro carico, sia per prendervelo o completarlo, giustifichino di aver pagato gli enunciati diritti;

3° I bastimenti, che con carico, entrando in un porto, volontariamente o per forza maggiore, ne ripartano, senza avervi fatto operazioni di commercio.

In caso di approdo forzato, non si considereranno come operazioni di commercio il caricamento e scaricamento delle merci per il raddobbo del bastimento, il loro trasbordo ad altri bastimenti in caso di innavigabilità, le spese necessarie per il mantenimento degli equipaggi e la vendita delle merci avariate, quando l'amministrazione della dogana ne abbia accordato licenza, e sempre che non siano destinate alla consumazione interna.

## Art. 8.

Quando un bastimento di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra, i cittadini rispettivi

riceveranno dall'autorità territoriale, per sè e pei loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza, dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove ha luogo l'infortunio.

Pertanto le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione a cui appartiene il bastimento naufragato, investito o avariato.

Le autorità locali dovranno far conoscere il più prontamente possibile la disgrazia di cui si tratta ai detti agenti, e limitare la loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che operano il salvataggio, quando non facciano parte degli equipaggi naufragati, ed assicurarsi del compimento delle disposizioni concernenti all'entrata e sortita delle merci salvate.

## Art. 9.

In tutti i territori e domini dei due Stati si concederà alle navi dell'altro la facoltà di completare i loro equipaggi, onde continuare il viaggio, con marinai arruolati nel paese, semprechè l'arruolamento sia conforme alle leggi locali e che sia volontario.

Allorchè un bastimento di una delle Parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra parte contraente, non potrà farlo se non in virtù di un permesso scritto dall'agente consolare dell'altra nazione.

## Art. 10.

I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti che fossero stati predati da pirati, tanto nei limiti della giurisdizione rispettiva, quanto nelle acque territoriali di altro Stato o sia in alto mare, e che fossero trasportati o rinvenuti nei porti, fiumi, spiagge o domini dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la loro ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nel termine di due anni innanzi ai Tribunali dalle parti interessate; le quali potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

## Art. 11.

Come complemento dei principii di diritto ma-

rittimo, fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, che senza riserva si accettano dalle due parti contraenti nelle loro mutue relazioni, le due Potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualsivoglia specie, appartenenti ai cittadini dell'una, saranno rispettate dall'altra nel modo stesso che le proprietà dei neutrali, e ciò così sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto nel mare territoriale, o in qualunque altro luogo, e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altra limitazione che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.

Rimane pertanto vigente il diritto di impedire, durante la guerra, ogni commercio o comunicazione fra tutti od alcuni dei punti del litorale del territorio proprio ed i bastimenti mercantili che viaggiano sotto bandiera nemica, come anche quello di applicare ai trasgressori della interdizione le confische o altre pene, purchè il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto pubblicato anteriormente.

#### Art. 12.

I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra Parte contraente, che fossero entrati in un porto prima di essere assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscire liberamente col loro carico; e, se questi medesimi bastimenti si trovassero nel porto stesso dopo la resa della piazza, sotto verun pretesto potranno essere catturati, ma dovranno tanto i bastimenti, quanto le mercanzie, essere consegnati ai rispettivi proprietari.

Non saranno suscettibili di arresto, detenzione o confisca i bastimenti che, entrando in un porto o rada bloccata, non portino nei loro documenti di nazionalità l'annotazione apposta dalle forze marittime incaricate di mantenere il blocco, e dalla quale consti della notificazione, fatta al bastimento, che il porto trovasi bloccato.

#### Art. 13.

Saranno reputati articoli di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi di qualunque

genere, le munizioni di guerra, gli attrezzi militari, di qualunque genere, purchè non siano per l'uso di bordo o personale, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, serve esclusivamente all'immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno in verun caso essere arrestati a bordo di un bastimento, salvo che fossero arruolati o come volontari a suo servizio.

#### Art. 14.

Se una delle due Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio con gli Stati del nemico e fra gli Stati dei belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, quali sono definiti e determinati nei tre articoli precedenti, ferme stanti le norme del diritto internazionale comune rispetto al diritto di visita.

#### Art. 15.

Saranno riguardati come bastimenti italiani nel Perù, e viceversa come peruviani in Italia, i bastimenti che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti mercantili.

#### Art. 16.

I cittadini di ognuna delle due Parti contraenti saranno ammessi nell'altra al godimento dei diritti civili.

Conseguentemente ambo le Parti contraenti riconoscono loro la facoltà di possedere beni immobili e di disporre a loro piacimento, per vendita, donazione, permuta o per qualsiasi altro modo, di tutte le proprietà di qualsiasi specie possedute nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione sì *ab intestato* che per testamento, secondo le leggi vigenti negli Stati a cui appartengono, senza che possano essere sottoposti, per causa della loro qualità di stranieri, a veruna im-

sizione o contribuzione che non pesi al pari sui nazionali.

Art. 17.

I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle che pesano sui nazionali.

Avranno altresì facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti nel modo stesso che i nazionali, e quella di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause in cui fossero interessati, come pure di assistere alle informative, esami e deposizioni di testimoni, che possano occorrere in occasione dei giudizi stessi, sempre che le leggi dei paesi rispettivi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 18.

Le sentenze e ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che siano debitamente legalizzate, avranno, a richiesta dei Tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la medesima forza di quelle che sono emanate dai Tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno i medesimi effetti ipotecari sopra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese, e saranno osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed ad altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno previamente essere dichiarate esecutorie dal Tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza è stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° Se le parti siano state legalmente citate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato od al suo diritto pubblico.

La forza esecutoria della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata. Se la parte in-

teressata non ho opportunamente costituito un procuratore, questo le verrà deputato d'ufficio dal Tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.

Art. 19.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notai esercenti nel luogo, quando questi siano stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei diritti relativi nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutoria che la legge loro accorda, se questa non fosse prima loro impartita dal Tribunale del circondario in cui si vuole fare la esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente, in quanto vi siano applicabili.

Art. 20.

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di qualunque altro oggetto contemplato nella presente convenzione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra parte.

Art. 21.

Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambo le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, secondo



SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate in Roma o in Lima nel termine di diciotto mesi dal giorno della firma, ed anche più presto se ciò sarà possibile.

*Articolo addizionale.*

Il Governo peruviano, volendo riconoscere e definire uno stato di cose già esistente da lungo tempo, e senza l'animo di concedere nuovi diritti o favori ai residenti italiani, dichiara riconoscere e rispettare, come legittima consuetudine, l'uso sin qui seguito dai cittadini italiani al Perù di dedicarsi alla pesca ed alla conduzione di battelli, barche, ecc., nei porti, scali, spiagge, fiumi ed altri luoghi di giurisdizione dello Stato peruviano.

E siccome è intenzione del prefato Governo di togliere ogni appiglio di conflitto col Governo italiano intorno a questa materia, rimane inteso una volta per sempre fra i due Governi che gli Italiani, i quali si danno all'esercizio delle dette industrie nelle acque del Perù, restano sottoposti ai medesimi oneri cui vengono assoggettati i pescatori e battellieri nazionali, salvo quello del servizio della marina militare peruviana.

In fede di chè, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Lima il dì 23 del mese di dicembre dell'anno 1874.

IPP. GARROU.  
(L. S.)

I. DE LA RIVA AGÜERO.  
(L. S.)

Per copia conforme all'originale esistente nell'archivio del Ministero degli affari esteri.

*Il Direttore generale*  
A. PEIROLIERI.

*Dichiarazioni.*

I sottoscritti, a fin di prevenire ogni equivoco sul valore della locuzione « contribuzioni straordinarie » impiegata all'articolo 4 del Trattato che oggi stesso hanno aggiustato in nome dei rispettivi Governi, dichiarano che s'intende rispettivamente per contribuzione straordinaria ogni imposizione di qualunque natura che non sia sanzionata per legge proclamata nella forma legale negli Stati rispettivi, e la cui appli-

cazione non sia indipendente dallo stato e nazionalità delle persone o delle cose.

In fede di che firmano la presente in duplicato il dì 23 dicembre 1874.

IPP. GARROU.

I. DE LA RIVA AGÜERO.

Per copia conforme all'originale esistente nell'archivio del Ministero degli Affari Esteri.

*Il Direttore generale*  
A. PEIROLIERI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione dell'articolo unico. Lo rileggo:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Perù, firmato a Lima il 23 dicembre 1874.

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà posto ai voti a squittinio segreto.

Ora dunque si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge votati ieri, e di questo sul Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Perù.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Relazione di Petizioni.**

PRESIDENTE. Si procede alla Relazione sulle petizioni. Prego l'on. Relatore a voler riferire sulle conclusioni della Commissione.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 1. Garibotto Efsio di Chiavari, sottotenente in ritiro, domanda di essere ammesso alla liquidazione di una nuova pensione a termini della legge 7 febbraio 1865.

La Commissione ha considerato che il conferimento delle pensioni è di esclusiva appartenenza della Corte dei Conti; che gli interessati, quando si trovassero lesi hanno il rimedio di

ricorrere alla Corte stessa che delibera a sessioni riunite, non crede quindi potere prendere in considerazione questa petizione e propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone per la Petizione N. 1 dell'elenco, l'ordine del giorno puro e semplice. Non essendovi opposizioni, si intende approvato.

Senatore MANZONI, *Relat.* Petizione N. 2. La Camera di Commercio ed Arti di Cosenza fa istanza onde ottenere l'instituzione in quella città di un Tribunale speciale di Commercio.

La Commissione ha considerato che è stata promessa dal Ministro di Grazia e Giustizia la presentazione del nuovo Codice di Commercio col quale si spera che cesserà l'attuale anomalia di Tribunali di Commercio che esistono in certe località e in altre no, e dove esistono sono composti in parte di industriali e commercianti, e in parte di magistrati e commercianti; nonpertanto propone sia rinviata questa petizione al Ministro di Grazia e Giustizia per tenerla presente quando stabilirà le tabelle di questi Tribunali che devono andare unite alla nuova legge.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, s'intende approvato il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia di questa petizione.

Senatore MANZONI, *Relatore.* Petizione. N. 3. La Camera di Commercio ed Arti di Cosenza fa istanza perchè sia limitata la libertà d'interesse e siano sancite disposizioni penali contro l'usura.

La Commissione ha considerato che l'iniziativa delle leggi appartiene al potere esecutivo, o ai singoli membri del Parlamento, e che il Senato non può prendere l'iniziativa di fare una legge: quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione. Se non vi è opposizione, s'intendono approvate le conclusioni della Commissione.

Senatore MANZONI, *Relatore.* N. 14. La Camera di Commercio ed Arti di Chieti fa istanza, perchè non venga menomata l'autonomia del Banco di Napoli colla compartecipazione di altro ente morale ne' suoi utili.

La Commissione ha considerato che nessun fatto giustifica queste apprensioni della Camera di Commercio ed Arti di Chieti: che non è pre-

sumibile, che il Governo italiano, e si farebbe torto al crederlo, possa fare un provvedimento che tolga una parte degli utili al Banco di Napoli per darla ad un altro Ente morale; quindi trovando infondato questo timore, propone l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione su questa petizione.

Senatore MANZONI, *Relatore.* N. 45. L'Associazione costituzionale di Toscana, con sede a Firenze, porge al Senato motivate istanze onde ottenere che sia sollecitamente presentato al Parlamento un progetto di legge che provveda alle esigenze finanziarie del Municipio di Firenze.

La Commissione ha considerato che il Governo si è preoccupato seriamente delle condizioni di quella nobilissima città colla legge d'inchiesta già in corso di esecuzione; che inoltre oggi stesso abbiamo votato un altro provvedimento sul dazio consumo di Firenze; quindi non crede poter far altro che proporre al Senato di rimettere questa petizione agli archivi, per tenerla presente quando poi il Governo, in seguito al lavoro della Commissione d'inchiesta, presenterà le sue conclusioni.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che questa petizione sia rinviata agli archivi del Senato.

Se non v'è opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

Senatore MANZONI, *Relatore.* N. 46. Il Sindaco, con 67 abitanti del comune di Celico, circondario di Cosenza, domandano che venga annullata la nomina degli arbitri fatta in violazione dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1876 sulla Sila delle Calabrie.

La Commissione ha considerato che se realmente questi interessati si credono aggravati da quella deliberazione, hanno il mezzo di ricorrere ai Tribunali, e quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Se non vi sono opposizioni, l'ordine del giorno puro e semplice si intende approvato.

Senatore MANZONI, *Relatore.* N. 47. La Giunta

municipale del comune di Rovito, circondario di Cosenza.

(*Petizione identica alla precedente*).

Anche su questa petizione la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intendono approvate le conclusioni della Commissione pel rinvio puro e semplice.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 54. La Giunta municipale di Messina fa istanza onde ottenere che venga decretato per legge il passaggio dalla terza alla seconda categoria, della strada ferrata *Messina-Palermo*, e sia provveduto sollecitamente alla costruzione del primo tronco *Messina-Patti*.

La Commissione ha osservato che pende presso l'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per le costruzioni ferroviarie. Quindi si propone di rimandarla agli archivi per tenersene poi conto da quella Commissione che sarà nominata dal Senato per esaminare il progetto stesso quando verrà innanzi a questo Consesso.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sia rimandata agli archivi questa petizione per essere poi sottoposta alla Commissione del progetto di legge per le costruzioni ferroviarie.

Se non vi sono opposizioni, tali conclusioni si intendono approvate.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 57. L'Associazione commerciale di Firenze ricorre al Senato onde ottenere che vengano sollecitati i necessari provvedimenti legislativi per sottrarre l'Amministrazione di quel Municipio dalla crisi finanziaria da cui è minacciata.

Questa petizione è identica a quella votata poco fa e portante il N. 45. Quindi la Commissione propone di rinviarla agli archivi per tenerla presente quando verrà in discussione il progetto che presenterà il Governo in seguito ai lavori della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Anche su questa petizione, essendo identica a quella del N. 45, la Commissione ne propone per le stesse ragioni il rinvio agli archivi.

Se non vi sono opposizioni, tali conclusioni s'intenderanno approvate.

(Approvato.)

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 58. La Camera di Commercio ed Arti di Firenze fa istanza perchè sia provveduto con sollecite misure legislative

a rimediare alla crisi finanziaria in cui versa l'Amministrazione di quel Municipio per spese incontrate nel tempo in cui la città stessa fu capitale provvisoria del Regno.

Questa petizione è identica alla precedente, quindi la Commissione ora propone il rinvio agli Archivi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io proporrei che tutte le petizioni che riguardano il Municipio di Firenze, come ha fatto il Ministero, fossero trasmesse alla Commissione d'inchiesta la quale ne terrà quel conto che crederà.

Senatore MANZONI, *Relatore*. Qui non si trattava di una Commissione senatoria, ma di una Commissione generale. Però, se il Senato crede, questa petizione sarà mandata alla Commissione d'inchiesta.

Allora anche le altre petizioni identiche segnate coi numeri 45 e 57, delle quali si era poc'anzi deliberato l'invio agli archivi, si rimetteranno alla Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati propone che le petizioni che riguardano il Municipio di Firenze siano trasmesse alla Commissione d'inchiesta sulle condizioni finanziarie di quel comune.

Il Relatore consente a questo invio. Se non vi sono opposizioni, le dette petizioni saranno inviate alla Commissione d'inchiesta.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 78. Il Sindaco di Polizzi (Cefalù-Palermo) fa istanza onde ottenere che, prima dell'attuazione della linea ferroviaria di Vallerlunga, siano fatti degli studi sopra la preferenza a darsi alla linea Imere.

Bisogna osservare che questa linea che deve congiungere Palermo a Messina non è compresa nella legge generale delle ferrovie ed era stata votata una legge speciale. Si tratta solo adesso di stabilire il tracciato. Quindi la Commissione propone di mandare questa petizione al Ministro dei Lavori Pubblici onde ne tenga quel conto che crede negli studi a farsi.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione, a norma delle conclusioni della Commissione, sarà inviata al Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 79. Il Consiglio Comunale di Resuttano (Caltanissetta). Questa petizione è identica alla precedente,



e la Commissione ne propone pure l'invio al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, s'intenderà accordato l'invio al Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 80. Il Sindaco di Lucera trasmette il voto espresso da una riunione tenutasi in quella città, perchè nella costruzione della ferrovia Campobasso, sia preferita la linea Cajaniello-Campobasso-Lucera-Foggia.

La Commissione propone rinviarla agli archivi per tenerla presente quando la legge sulla costruzione verrà in Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, il rinvio proposto dalla Commissione s'intenderà approvato.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 81. Il Sindaco di Villarosa (Sicilia), a nome degli amministrati del comune, esprime il voto che sia fatto il confronto della linea ferroviaria di Vallelunga con quella d'Imere, onde sia data a questa la preferenza, perchè più vantaggiosa al commercio.

Questa essendo identica alla precedente, la Commissione fa la stessa proposta.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, anche questa proposta s'intende approvata.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 84. La Società operaia di Pieve S. Stefano fa istanza onde ottenere che nella scelta del nuovo varco dell'Appennino venga adottata la linea di strada ferrata da Venezia a Roma, per l'alta valle del Tevere.

La Commissione propone rinviarla agli archivi e tenerla presente quando verrà al Senato la legge sulla costruzione pendente all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio agli archivi di questa petizione.

Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato il rinvio.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 85. L'Accademia filarmonica dei Rinati di Pieve S. Stefano.

(*Petizione identica alla precedente.*)

La Commissione ne propone il rinvio agli archivi, essendo identica alla precedente.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, detta proposta s'intende approvata.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 87. Il Sindaco e 17 Consiglieri del Comune di Venafro (Cam-

pobasso) fanno istanza onde ottenere che non venga disgregato dal mandamento il comune di Presenzano, e che tutto il mandamento ritorni a far parte della Provincia di Terra di Lavoro.

Siccome è pendente all'altro ramo del Parlamento una legge relativa, così la Commissione propone di rinviare questa petizione agli archivi e si tenga presente quando la legge relativa verrà in Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni il rinvio s'intende approvato.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 88. La Giunta Municipale di Messina fa istanza onde ottenere che la linea di congiunzione ferroviaria Messina-Palermo lungo il litorale settentrionale sia classificata nella medesima categoria di quella fra Eboli e Reggio.

La Commissione propone anche per questa petizione il rinvio agli archivi, e che si tenga presente quando si discuterà in Senato la legge che riguarda questa materia.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio agli archivi.

Non facendosi opposizione a queste conclusioni, s'intendono approvate.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 89. La Camera di Commercio ed Arti di Cremona fa istanza onde ottenere che venga riformata la legge del 14 giugno 1874, nel senso, che sia accordata alla Camera di Commercio la franchigia postale almeno cogli uffici governativi, e coi comuni del rispettivo distretto.

La Commissione ha considerato che vi è in proposito una legge di data recente. Del resto, propone che sia rinviata al Ministero dei Lavori Pubblici, perchè in caso di modificazioni alla legge tenga presente la petizione della Camera di Commercio di Cremona.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, il rinvio proposto dalla Commissione s'intende approvato.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 91. Il Consiglio comunale di Borgotaro (Parma) porge al Senato motivate istanze per ottenere che venga adottata l'abolizione della tassa di macinazione sui cereali inferiori.

Siccome pende nell'altro ramo del Parlamento un progetto sulla materia accennata in questa petizione, la Commissione propone il rinvio agli archivi e che sia tenuta presente

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1878

quando sarà trattato in Senato il detto progetto di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, il rinvio agli archivi proposto dalla Commissione si intende approvato.

Senatore MANZONI, *Relatore*. N. 92. La Camera di Commercio ed Arti di Cosenza ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di costruzione della strada ferrata Eboli-Reggio venga data la preferenza al tracciato della linea interna.

La Commissione, per le stesse ragioni addotte per la precedente Relazione, vi propone il rinvio agli archivi, onde se ne tenga conto quando il progetto di legge pendente alla Camera su tale materia, sarà studiato in Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, il rinvio agli archivi proposto dalla Commissione si intende approvato.

Prego i signori Senatori che non avessero ancora deponso i loro voti nelle urne a voler accedere alle medesime.

La votazione è chiusa.

I signori Senatori, Segretari, sono invitati a procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione:

Proroga al pagamento del canone dovuto dal Comune di Firenze per abbonamento alla riscossione dei dazi di consumo.

Votanti. . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari. . . . .	5

(Il Senato approva.)

Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, normali e magistrali.

Votanti. . . . .	80
Favorevoli . . . . .	46
Contrari. . . . .	34

(Il Senato approva.)

Trattato d'amicizia, commercio e di navigazione fra l'Italia e il Perù.

Votanti. . . . .	80
Favorevoli . . . . .	74
Contrari. . . . .	6

(Il Senato approva.)

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco. Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge, urgente, relativo alla costruzione della dogana centrale in Milano.

Alle due pom. seduta pubblica.

1. Interpellanza del Senatore Pantaleoni al Ministero dell'Istruzione Pubblica sull'ordinamento dell'istruzione pubblica superiore;

2. Discussione del progetto di legge per agevolare ai Comuni la costruzione di edifici per l'istruzione obbligatoria.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).